

Nr. Fall. 147/2014
Nr. Cron. 4365
Nr. Rep. 1037
Nr. Sent. 147/2014
I.F. NR. 26/2014

FALL. 147/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTARE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente est.
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice
dott.ssa Arianna De Martino	-Giudice

SENTENZA

nella procedura iscritta al N. 26\2014 R.G.Pre-Fall. avente ad oggetto:
dichiarazione di fallimento della società: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- *OMISSIS* -

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 del R.D. 16.3.1942 n°267, così come modificati dal D. Lgs. 05\06 e dal D. Lgs. 169\07;

Dichiara

il fallimento della [REDACTED]
[REDACTED] (P[REDACTED]) con sede in Panicale (PG)
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Delega

alla procedura il Giudice dott. Umberto Rana.

Nomina

Curatore il dott. Massimiliano Piselli.

Dispone

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare.

Ordina

alla fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce

il giorno 27.5.2015 ore 10.30 e ss. per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare fino a diciotto mesi in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

Dispone

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 17 L.F.

Così deciso in Perugia il 09.12.2014

Il Presidente est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 10/12/2014

Al curatore
All'Archivio Notarile
Al Consiglio Notarile
All'Agenzia delle Entrate
Alla Camera di Commercio di PG
Alla ditta Zucchetti

Perugia, li 10.12.2014

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
Perugia, 10.12.2014

Il Cancelliere
Dott.ssa Sabrina GIONNETTI